

Ufficio della prevenzione dei rumori
Ufficio della protezione e della depurazione delle acque
Ufficio delle industrie, della sicurezza e della protezione del suolo
Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili
Ufficio della gestione dei rifiuti
Ufficio dei servizi tecnico-amministrativi
Ufficio del monitoraggio ambientale
Palazzo amministrativo 3
Via Franco Zorzi 13
091 814 29 71
091 814 29 79
dt-spaas@ti.ch
Carlo Riva

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio
Divisione dell'ambiente

**Sezione per la protezione dell'aria,
dell'acqua e del suolo
6501 Bellinzona**

telefono
fax
e-mail
Funzionario
Incaricato

telefono
e-mail

091/814.29.18
carlo.riva@ti.ch

elenco destinatari:
Piattaforme idonee smaltimento asfalto
Divisione delle costruzioni

Bellinzona 18 maggio 2018

Ns. riferimento

Vs. riferimento

Circolare no. 10
Modalità d'esercizio piattaforme idonee allo smaltimento d'asfalto
Codice OLTRif 17 03 02

Egregi signori,

con riferimento al recente comunicato stampa e alla pubblicazione sul sito cantonale (www.ti.ch/dc-commesse) delle piattaforme idonee allo smaltimento fuori cantone di fresato e croste d'asfalto, con la presente circolare è nostra intenzione rendervi attenti sulle modalità d'esercizio obbligatorie.

Premessa

Il materiale bituminoso (fresato o croste d'asfalto) proveniente dalla costruzione e manutenzione delle strade, è codificato ai sensi dell'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti (OLTRif) con il codice 17 03 02.

L'esportazione verso un paese estero è una via di smaltimento prevista dall'Ufficio Federale dell'Ambiente (UFAM) e contemplata dall'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti (OTRif) con specifico riferimento all'Art. 15 lettera a cpv. 1.

Il materiale bituminoso esportato deve essere riciclato in specifici impianti autorizzati dalle autorità competenti dello Stato di destino che possono essere:

- impianti di produzione di asfalto;
- impianti di recupero finalizzati alla produzione di miscele di materiale inerte destinato ad attività di costruzione;

come per esempio accade nella vicina Italia per la produzione di materie prime seconde (MPS) impiegate quali sottofondi in ambito edile.

L'esportazione in Italia non è solamente attuabile dal profilo giuridico ma s'inserisce anche nella logica del mercato ticinese degli inerti, caratterizzato attualmente da un'importazione annua di sabbia e ghiaia in grandi quantità (circa 1 mio. di tonnellate), è dunque logico e sostenibile dal profilo ambientale compensare questo prelievo di inerti con l'esportazione di materiale bituminoso, sfruttando i viaggi di ritorno a vuoto degli autocarri.

Procedura di esportazione

L'esportazione di materiale bituminoso verso uno Stato membro dell'OCSE o dell'UE può essere eseguita, premesso il conferimento presso un impianto di riciclaggio autorizzato, senza autorizzazione da parte dell'UFAM ai sensi dell'Art. 15 lettera a cpv. 1 dell'OTRif.

Devono però essere ottemperati gli adempimenti previsti per l'esportazione di rifiuti contemplati nella "Lista verde" di cui il codice B2130 dell'Allegato 3 della decisione OCSE C(2001)107/FINAL <https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/piattaforme-di-smaltimento/smaltimento-asfalto/>

Caratteristiche fisiche e chimiche

Il materiale bituminoso può essere esportato sia sotto forma di granulato da fresato che sotto forma di croste d'asfalto a dipendenza dell'impianto di destino e/o della tipologia di recupero.

Le autorità cantonali richiedono che il soggetto esportatore verifichi la qualità del materiale bituminoso destinato all'esportazione mediante analisi di laboratorio eseguite a campione su ogni 1'500 tonnellate di materiale destinato all'esportazione.

Le analisi devono attestare il rispetto delle soglie degli inquinanti e in particolare:

- il valore degli IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici anche detti PAH o PAK), che deve essere inferiore a 250 mg/kg per essere codificato con il codice 17 03 02 e quindi quale rifiuto non soggetto a controllo [rc], [rcm] o speciale [rs];
- i valori previsti dallo Stato di destino per i materiali avviati al recupero, come per esempio il test di cessione ai sensi del diritto applicato in Italia (D.M. 05.02.1998 e s.m.i).

Condizioni di esercizio obbligatorie per le piattaforme di smaltimento fuori Cantone

Le pesche presenti presso le piattaforme idonee allo smaltimento di granulato di fresato e di croste d'asfalto devono disporre della certificazione ai sensi del Regolamento sulla metrologia (RMetr) di cui la Legge federale sulla metrologia (LMetr). Copia del certificato deve essere sempre disponibile presso il punto di pesa.

Il materiale bituminoso conferito dalle imprese, dagli enti comunali e/o cantonali, come pure dai privati presso le piattaforme deve essere pesato in entrata dal personale addetto. Copia del bollettino di pesa che deve riportare: data, ora, nome dell'impresa e cantiere di origine deve essere conservata quale Allegato A.

Il materiale bituminoso in uscita dalla piattaforma deve essere pesato dal personale addetto. Copia del bollettino di pesa che deve riportare: data, ora e impianto di destino deve essere conservata quale Allegato B.

Nel caso di esportazione verso l'estero, al momento del carico, ma comunque prima di valicare la frontiera il carico deve essere accompagnato dalla documentazione di seguito indicata:

- documento di movimento in originale redatto ai sensi del Regolamento CE n. 1013/2006 quale Allegato VII, che riporti in modo univoco il numero progressivo per ciascun impianto di destino;
- copia del contratto tra l'esportatore e l'impianto di recupero estero ai sensi dell'art. 18 del Regolamento CE n. 1013/2006);
- fattura proforma riferita in modo univoco al documento di movimento allegato.

Allegato VII, sarà considerata valida unicamente con le caselle 13 e 14 debitamente compilate e firmate dall'impianto di destino.

Il materiale bituminoso esportato deve essere pesato in entrata presso l'impianto di recupero. Copia del bollettino di pesa che deve riportare: data, ora, e numero di riferimento univoco del documento di movimento quale Allegato VII deve essere conservata quale Allegato C.

Documentazione obbligatoria da consegnare all'autorità cantonale quale giustificativo:

- Certificato pesa piattaforma ai sensi del Regolamento sulla metrologia (RMetr);
- Contratti tra l'esportatore e gli impianto di ricupero esteri ai sensi dell'art. 18 del Regolamento CE n. 1013/2006;
- Allegati A – Bollettini di pesa in entrata alla piattaforma;
- Allegati B – Bollettini di pesa in uscita dalla piattaforma;
- Allegati C - Bollettini di pesa in entrata all'impianto di recupero.
- Allegati VII – Documenti di movimento, ai sensi del Regolamento CE n. 1013/2006, debitamente firmati e numerati in modo univoco;

Vi preghiamo di diffondere la presente circolare a tutti gli interessati di vostra conoscenza. Ringraziamo della vostra collaborazione e nel mentre porgiamo distinti saluti


SEZIONE PROTEZIONE ARIA, ACQUA E SUOLO

Il Caposezione:

l.d.s.

Giovanni Bernasconi

Il funzionario incaricato:


Christian Soldati